

TI_GERICHTE 11.2002.129 vom 19. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.129

FR: TI_GERICHTE 11.2002.129 du 19 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.129 del 19 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore statuisce su un'azione possessoria con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 CPC con rinvio agli art. 361 segg.). La sua sentenza è quindi appellabile senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6). Introdotto nel termine di 10 giorni dalla notifica del giudizio impugnato, intervenuta il 5 novembre 2002, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

L'art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il possessore turbato da un atto di illecita violenza può promuovere azione di manutenzione contro l'autore della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l'azione di reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto va accertato d'ufficio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con rinvii): da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente, dall'altro deve avere intentato causa entro un anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Se la turbativa si ripete, il termine annuo ricomincia a decorrere ogni volta (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3^a edizione, pag. 102 n. 369), salvo che le varie turbative costituiscano un tutt'uno, ovvero un disturbo durevole, nel qual caso fa stato il momento in cui esso è cominciato (Stark in: *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II*, Basilea 1998, n. 5 ad art. 929 CC). La perenzione di un anno ricomincia a decorrere, ad esempio, da ogni passaggio quotidiano di un determinato veicolo rumoroso (Stark in: *Berner Kommentar*, 3^a edizione, n. 13 all'art. 929 CC in fine) oppure da ogni singolo accesso indebito al fondo altrui (Simonius/Sutter, *Schweizerisches Immobiliarsachenrecht*, vol. I, Basilea 1995, pag. 392, § 12 n. 30).

E. 3

In concreto il Segretario assessore ha rilevato che con la lettera del 6 novembre 2001, spedita un paio di due settimane dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello (dell'11 settembre 2001), l'istante ha reclamato con prontezza nei confronti del vicino, che continuava ad attraversare il suo fondo. A parte ciò, ogni attraversamento costituiva una turbativa a sé stante, sicché la susseguente diffida del 14 marzo 2002, “intimata dopo nuove lesioni del possesso”, era in ogni modo tempestiva. Il Segretario assessore non ha disconosciuto che a _____ era stato concesso – con la sentenza pretorile del 24 marzo 2000 – un periodo di tolleranza fino al conseguimento della licenza edilizia

necessaria per formare un accesso proprio, ma a distanza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di appello tale periodo doveva ritenersi abbondantemente scaduto. Per il resto, ha epilogato il Segretario assessore, non configura abuso di diritto revocare un'autorizzazione di passo rilasciata a titolo precario, anche se il beneficiario ne ha fruito per anni. Donde, in sintesi, l'accoglimento dell'istanza e l'emanazione del divieto richiesto, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva.

E. 4

L'appellante persiste nell'affermare che in concreto l'istante non ha "immediatamente reclamato" come prescrive l'art. 929 cpv. 1 CC. Asserisce che la raccomandata del 6 novembre 2001 era una semplice lettera in cui l'istante gli fissava un termine fino al 30 giugno 2002 per formare un accesso proprio, a condizione ch'egli ritornasse entro il 30 novembre 2001 lo scritto controfirmato in segno di accettazione. Non avendo egli reagito, l'istante non poteva ignorare ch'egli avrebbe continuato a transitare sul suo fondo. Avrebbe quindi dovuto reclamare tempestivamente il 1° dicembre 2001. Invece la diffida del 14 marzo 2002 è seguita a distanza di tre mesi. D'altro lato, secondo il convenuto, il comportamento avversario trascende nell'abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), poiché fino al 1998 l'istante non gli ha mai impedito di attraversare la particella n. _____. I dissidi sono cominciati solo quando egli ha reso noto l'intenzione di ristrutturare il proprio stabile. Ponderati i reciproci interessi, tuttavia, appare abusivo pretendere oggi la soppressione di un passo che esiste da oltre cent'anni e che non ha mai dato alcun fastidio. Ciò giustifica a maggior ragione il rigetto dell'istanza e la riforma della sentenza impugnata.

E. 5

Per reclamo "immediato" si intende un reclamo introdotto con prontezza, nel termine ragionevolmente necessario per un primo esame della situazione (Rep. 1981 pag. 158 consid. 3.1 in fine; Stark in: Berner Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 929 CC). Un reclamo successivo di due mesi alla conoscenza dei fatti è stato giudicato tardivo da questa Camera (sentenza del 3 novembre 1994 in re P., consid. 3), come pure un reclamo intervenuto a distanza di sette settimane (sentenza del 27 gennaio 1994 in re F., consid. 3), termine che per diritto federale sembra porsi invero al limite dell'arbitrio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4b; Steinauer, op. cit., pag. 97 n. 350b con rinvii). Nella fattispecie l'istante ha invitato l'appellante ad astenersi dal continuare ad attraversare il suo fondo con raccomandata del 6 novembre 2001, appena un paio di settimane dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello (emessa l'11 settembre 2001 e intimata il 18 settembre successivo) che confermava quella del Pretore. L'interessato non contesta di avere continuato ad attraversare la particella n. _____ anche in pendenza di appello. Mal si comprende perciò come il reclamo possa ritenersi tardivo. Su questo punto l'appello manca già a prima vista di consistenza.

E. 6

L'appellante obietta che la lettera del 6 novembre 2001 non può considerarsi alla stregua di un reclamo. L'argomentazione sfiora la temerarietà. L'istante ha spiegato con chiarezza, in quella lettera, che non aveva alcuna intenzione di tollerare ulteriori attraversamenti del suo fondo, ma che in via amichevole sarebbe stato disposto a transigere fino al 30 giugno 2002, sempre che l'appellante si fosse dichiarato d'accordo di cessare poi ogni turbativa, controfirmando la lettera entro il 30 novembre 2001. L'appellante non avendo accettato l'offerta, la prospettata dilazione è venuta a cadere e il reclamo ha esplicato i suoi effetti sin

dal 1° dicembre 2001 (“Caso contrario, ... procederò quindi in via esecutiva”). Ulteriori diffide, manifestamente, non occorre. Che poi l'istante abbia protestato una seconda volta il 14 marzo 2002 nulla muta alla tempestività del primo reclamo. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che tutto induce a ritenere tempestivo anche il secondo reclamo. È appena il caso di ricordare, in effetti, che la turbativa lamentata dall'istante si ripete ogni qual volta l'appellante passa sulla particella n. _____ (sopra, consid. 2 in fine). E l'appellante non nega di avere continuato a transitare sul fondo dell'istante anche dopo il 1° dicembre 2001, né risulta avere approntato nel frattempo un accesso proprio dalla sua particella n. _____ alla pubblica via. Anzi, egli chiede che sia conferito effetto sospensivo all'appello odierno proprio per continuare a passare sulla particella n. _____ – senza alcun diritto – anche in pendenza di ricorso. Attardarsi oltre a vagliare la tempestività del reclamo in una situazione del genere non avrebbe senso. L'appello sfiora finanche il pretesto.

E. 7

In secondo luogo l'appellante si duole, come si è accennato, di un abuso di diritto. Egli non spiega tuttavia perché l'argomentazione del Segretario assessore, secondo cui non viola l'art. 2 cpv. 2 CC revocare un'autorizzazione rilasciata a titolo precario quantunque il beneficiario ne abbia fruito per anni, sarebbe erronea. Sia come sia, si volesse anche ammettere che gli estremi dell'abuso vadano appurati d'ufficio (DTF 128 III 206 consid. 1c), senza riguardo alla carente motivazione dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe. Per principio infatti un'autorizzazione rilasciata a titolo precario può sempre essere revocata (DTF 103 II 100 in fondo; analogamente: DTF dell'8 marzo 1999 in re F., consid. 3b; v. anche Stark in: Berner Kommentar, op. cit., n. 31, 31a e 31b delle osservazioni preliminari agli art. 926–929 CC). Ciò è avvenuto al più tardi, nella fattispecie, con la petizione del 4 maggio 1998. Poco importa che il passo pedonale esista – asseritamente – da cent'anni senza infastidire alcuno. L'abuso di diritto presuppone un'accettazione e non una semplice tolleranza del concedente. Il proprietario del fondo deve quindi avere tenuto un comportamento tale da destare nella controparte aspettative degne di protezione; trattandosi di passività, questa deve poter essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto o deve avere recato pregiudizio alla controparte (DTF 106 II 323 consid. 3a con riferimenti; nello stesso senso: DTF del 29 novembre 1995 in re R., consid. 3). Neppure il convenuto sostiene che nel caso specifico si riscontrino presupposti del genere. Seppure si volesse poi procedere a una ponderazione d'interessi, giovi rammentare che l'appellante ha avuto un anno di tempo (dal passaggio in giudicato della sentenza di appello fino all'introduzione dell'attuale azione possessoria) per procurarsi la licenza edilizia destinata a formare un accesso proprio. Nulla avvalorava l'ipotesi perciò che il comportamento dell'istante si riconduca a intenti vessatori (Baumann in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 305 ad art. 2 CC). Anche al riguardo l'appello denota la sua totale infondatezza.

E. 8

Il dispositivo della sentenza impugnata richiede per vero una precisazione a futura memoria. Nella misura in cui il divieto di transitare sulla particella n. _____ è rivolto non solo al convenuto, ma anche “alla sua famiglia”, l'ingiunzione non è suscettibile di esecuzione effettiva. Anzitutto non è dato di sapere chi siano concretamente i membri della famiglia. Per di più, fossero anche identificabili, essi non sono stati convenuti in giudizio né tanto meno sono stati sentiti (art. 84 CPC). Non spetta a questa Camera riformulare d'ufficio il dispositivo n. 1 del giudizio in rassegna, non appellato sotto tale profilo. Basti rilevare

che, per quanto riguarda la famiglia del convenuto, la comminatoria dell'esecuzione effettiva impartita dal Segretario assessore (dispositivo n. 1.1) è inefficace.

E. 9

L'emaneazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Gli oneri processuali, commisurati all'entità del litigio e all'irriducibile pervicacia dell'appellante, che non merita protezione, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non si giustifica per converso di assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.